

Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 e dell'articolo 3 bis, comma 5, della legge regionale 3/2020 (Sabatini Friuli Venezia Giulia).

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e definizioni

CAPO II Beneficiari e richiedenti

Articolo 2 Soggetti beneficiari

Articolo 3 Soggetti richiedenti

CAPO III Regime di aiuto e ammissibilità delle spese

Articolo 4 Regime di aiuto

Articolo 5 Iniziative ammissibili

Articolo 6 Operazioni finanziarie e spese ammissibili

Articolo 7 Intervento incentivante

CAPO IV Procedimento contributivo

Articolo 8 Procedimento

Articolo 9 Variazioni

CAPO V Obblighi, revoca e controlli

Articolo 10 Obblighi dei beneficiari

Articolo 11 Cause di annullamento e revoca

Articolo 12 Procedimento di annullamento e revoca

Articolo 13 Ispezioni e controlli

Articolo 14 Abrogazione e ultrattività della disciplina previgente

Articolo 15 Entrata in vigore

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e in conformità dell'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese di incentivi, finalizzati a sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, nella forma di contributi a fondo

perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché *hardware*, *software* e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale. Il presente regolamento disciplina altresì la gestione delle attività e dei procedimenti da parte di FVG PLUS SpA, società per azioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), nonché la deliberazione degli atti di concessione da parte del Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "FVG Plus": FVG PLUS Spa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2/2022;
- b) "PMI": le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187;
- c) "banche": le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- d) "società di *leasing*": gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, ovvero le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 385/1993;
- e) "confidi": i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- f) "operazione finanziaria": un finanziamento, incluso lo sconto di effetti e il leasing finanziario, di durata pari o superiore a 36 mesi, interamente utilizzato per l'acquisizione dei beni ammissibili di cui alla lettera h bis) e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari di cui alla lettera h ter);
- g) "Comitato": Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012;
- h) "imprese in difficoltà": le imprese che soddisfano le circostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 651/2014;
- h bis) beni ammissibili: macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale, esclusi i beni acquisiti per finalità dimostrative, i beni ceduti in comodato ed i beni destinati ad essere noleggiati senza operatore; i predetti beni, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, devono presentare un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di beni che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- h ter) servizi e interventi ammissibili ausiliari: imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni ammissibili, interventi tecnici e strutturali, incluse le opere murarie, necessari all'installazione e al funzionamento dei beni ammissibili nonché per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei beni ammissibili;

h *quater*) “tasso di calcolo”: tasso di base per l’Italia individuato dalla Commissione europea in applicazione della Comunicazione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, vigente alla data di presentazione della domanda di attivazione dell’intervento incentivante, al quale è aggiunto il margine di cui alla tabella A dell’Allegato A in conformità ai parametri di cui alla tabella B del medesimo allegato;

h *quinquies*) “operatore finanziario”: la banca, la società di leasing o il confidi convenzionato con FVG Plus con il quale l’impresa effettua l’operazione finanziaria;

h *sexies*) “sede operativa”: sede del beneficiario a cui si riferisce l’intervento agevolativo e a cui afferiscono personale e mezzi che sono utilizzati per l’esercizio abituale dell’attività di produzione dei beni e servizi.

CAPO II

Beneficiari e richiedenti

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. Sono soggetti beneficiari e possono presentare ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 3 domanda di attivazione dell’intervento incentivante le imprese iscritte nel Registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti beneficiari devono avere in Friuli Venezia Giulia la sede operativa, attiva e regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, nella quale sono destinati ad essere utilizzati i beni ammissibili acquisiti con l’operazione finanziaria con riferimento alla quale è concesso l’incentivo. Qualora i soggetti beneficiari non dispongano di tale sede operativa alla data di presentazione della domanda di attivazione dell’intervento incentivante o la stessa non sia attiva, essi provvedono alla relativa attivazione ed iscrizione nel Registro delle imprese entro il termine di rendicontazione, pena la revoca dell’incentivo.

3. Sono escluse dalla concessione degli incentivi:

a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o che hanno in corso nei propri confronti un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale, fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 651/2014;

b) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Articolo 3

(Soggetti richiedenti)

1. Sono soggetti richiedenti e possono presentare a FVG Plus richiesta di intervento incentivante in conformità all’articolo 8, comma 2:

a) le banche;

- b) le società di *leasing*;
- c) i confidi.

2. I soggetti richiedenti sono tenuti a stipulare apposita convenzione con FVG Plus.

2 bis. I soggetti beneficiari non possono presentare richiesta di intervento incentivante.

Capo III

Regime di aiuto e ammissibilità delle spese

Articolo 4

(Regime di aiuto)

1. Salvo quanto stabilito ai commi 3 e 7, gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di PMI ai sensi dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del regolamento (UE) 651/2014.

2. Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014, l'intensità dell'aiuto non può superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.

3. In alternativa a quanto previsto al comma 1 oppure nel caso di soggetti beneficiari che non sono in possesso dei requisiti di PMI, su espressa indicazione dei soggetti beneficiari gli incentivi sono concessi in osservanza dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del regolamento (UE) 651/2014, qualora si tratti di iniziative realizzate nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'incentivo.

4. In conformità all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), e paragrafo 4 lettera c) del regolamento (UE) 651/2014, non possono essere concessi aiuti ai sensi di tale regolamento europeo:

a) *(abrogato)*;

b) alle imprese in difficoltà;

c) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

d) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), nonché all'articolo 13 del regolamento (UE) 651/2014, gli incentivi non possono essere concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 651/2014:

a) a favore di attività nei settori siderurgico, della lignite e del carbone, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

b) a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della richiesta di intervento incentivante, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dalla realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'incentivo nella zona interessata.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI, nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1 quater, oppure, in alternativa a quanto previsto al comma 1, su espressa indicazione dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di PMI, gli incentivi sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831 non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

8. Nel caso in cui gli incentivi di cui al presente regolamento siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento, ad una medesima "impresa unica", non può superare 300.000 euro nell'arco di tre anni.

9. Se un soggetto beneficiario attivo nei settori esclusi citati ai commi 4 e 7 opera anche in settori ammissibili agli aiuti ai sensi, rispettivamente, delle normative regolamentari europee di cui ai commi 1, 3 e 6, la domanda di attivazione dell'intervento incentivante è presentabile in relazione alle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione di tali regolamenti, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'incentivo.

10. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2831 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato.

Articolo 5 (Iniziative ammissibili)

1. Sono ammissibili le iniziative che si sostanziano nell'acquisizione dei beni ammissibili ed eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari e che hanno le caratteristiche di cui ai commi 1 bis, 1 ter o 1 quater.

1 bis. Nel caso di PMI sono ammissibili alla concessione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014 o del regolamento (UE) 2023/2831, le seguenti tipologie di iniziativa:

- a) creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
- b) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. Gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e l'acquisizione avviene a condizioni di mercato.

1 *ter*. Nel caso di grandi imprese sono ammissibili alla concessione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 651/2014 o del regolamento (UE) 2023/2831, le seguenti tipologie di iniziativa:

- a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;
- b) acquisizione degli attivi appartenenti ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che saranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

1 *quater*. Sia nel caso di PMI sia nel caso di grandi imprese è ammissibile alla concessione dell'incentivo, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, la realizzazione di tipologie di iniziative che, pur non avendo le caratteristiche, rispettivamente, di cui ai commi 1 bis e 1 ter, sono comunque dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

2. A seconda dell'evento che si verifica per primo in ordine cronologico, l'iniziativa si intende avviata al momento dell'emissione della fattura di acquisto dei beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari oppure della stipulazione del contratto di acquisizione dei beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari oppure del pagamento a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzione.

3. L'iniziativa si intende realizzata quando:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede operativa e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;
- 3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato;
- 4) gli effetti sono stati emessi;
- 5) il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato interamente erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede operativa e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;
- 3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato e pagato;
- 4) il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di *leasing*, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di leasing è stato stipulato;
- 2) il verbale di consegna dei beni ammissibili nella sede operativa è stato sottoscritto dall'utilizzatore, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati.

4. (*abrogato*)

5. (*abrogato*)

Articolo 6
(Operazioni finanziarie e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le operazioni finanziarie per l'acquisizione di beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, che coprono almeno il 25 per cento dei costi dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari. Il costo dei servizi e degli interventi ammissibili ausiliari è compreso nel limite complessivo del 15 per cento del totale dei costi ammissibili.

2. *(abrogato)*

3. *(abrogato)*

4. Non sono ammissibili gli importi relativi all'IVA, salvo questa non costituisca un costo non recuperabile, e a qualsiasi onere fiscale o finanziario.

5. *(abrogato)*

6. L'operatore finanziario è tenuto ad applicare all'operazione finanziaria un tasso di interesse annuo nominale (TAN) non superiore a:

- a) se variabile: EURIBOR maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;
- b) se fisso: IRS (*Interest Rate Swap*) maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte.

7. Le acquisizioni di beni ammissibili con contratto di *leasing* sono ammissibili soltanto nel caso di *leasing* finanziario e di assunzione dell'obbligo di riscatto finale da parte dell'impresa.

8. *(abrogato)*

8 *bis*. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

8 *ter*. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

8 *quater*. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 651/2014, per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali ammissibili.

8 *quinquies*. Ad eccezione del caso in cui gli incentivi sono concessi a una grande impresa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 651/2014, se sono rispettate le seguenti condizioni le acquisizioni di beni ammissibili possono riguardare beni usati:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;

b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi;

c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

8 *sexties*. La congruità dei costi concernenti beni usati ammissibili in conformità al comma 8 *quinquies* è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dal soggetto richiedente.

Articolo 7 (Intervento incentivante)

1. L'incentivo è concesso dal Comitato nella forma di un contributo pari al 100 per cento all'ammontare complessivo degli interessi computati in via convenzionale al tasso di calcolo su un finanziamento d'importo pari a quello dell'operazione finanziaria e di durata pari a 5 anni con rate semestrali posticipate e quota capitale costante.

1 *bis*. Le modalità tecniche di calcolo del contributo sono determinate con decreto del dirigente della Struttura regionale competente.

2. L'importo massimo del contributo complessivamente concedibile a favore della medesima impresa nel corso dell'anno solare è pari a 150.000,00 euro.

CAPO IV Procedimento contributivo

Articolo 8 (Procedimento)

1. Le domande di attivazione dell'intervento incentivante sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti, prima dell'avvio dell'iniziativa. Il medesimo soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di attivazione dell'intervento incentivante per ciascun anno solare.

1 *bis*. In deroga a quanto stabilito al comma 1, nel caso di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, le domande di attivazione dell'intervento incentivante possono essere presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti anche in caso di iniziative avviate a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.

2. Successivamente al ricevimento della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, i soggetti richiedenti fanno pervenire esclusivamente per via telematica, in conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, la richiesta di intervento incentivante a FVG PLUS, anche senza la preventiva stipulazione dell'operazione finanziaria, entro il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante da parte dell'impresa, a pena di inammissibilità.

3. (*abrogato*)

4. FVG Plus assegna un numero di posizione progressivo alle richieste di intervento. Ai fini dell'assegnazione del numero, la data da prendere in considerazione è quella della ricezione da parte di FVG Plus.

5. FVG Plus comunica ai soggetti richiedenti le informazioni di cui all'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) mediante nota informativa da pubblicare sul sito internet della Regione.

6. Le richieste di intervento sono istruite secondo l'ordine cronologico di ricezione fino all'esaurimento delle risorse disponibili per la concessione dell'incentivo. Completata l'istruttoria della richiesta di intervento incentivante, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al Comitato proponendo l'adozione del provvedimento di concessione ovvero di diniego dell'incentivo.

7. *(abrogato)*

8. Il Comitato delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di intervento incentivante.

9. Prima della formale adozione dell'eventuale diniego alla richiesta di intervento, FVG Plus comunica tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto eventuali osservazioni e documenti in controdeduzione. I termini per concludere il procedimento sono sospesi dalla comunicazione di cui al primo periodo e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

10. FVG Plus comunica in forma scritta al soggetto richiedente l'adozione del provvedimento di concessione dell'incentivo, ovvero il diniego della richiesta, entro il termine di venti giorni dalla data della deliberazione del Comitato.

11. *(abrogato)*

12. L'iniziativa deve essere realizzata e la richiesta di erogazione dell'incentivo deve pervenire a FVG Plus, a pena di decadenza dal diritto all'incentivo, entro il termine di dodici mesi dal ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo di cui al comma 10. È fatta salva la richiesta di proroga per un periodo non superiore a sei mesi, presentata prima della scadenza del termine medesimo. La richiesta di proroga è motivata, pena l'inammissibilità della richiesta, con l'indicazione delle cause non imputabili al soggetto beneficiario che hanno impedito il rispetto del termine.

13. La richiesta di erogazione è inoltrata a FVG Plus dai soggetti richiedenti. Qualora il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto originario, il soggetto richiedente stipula la convenzione con FVG Plus, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con FVG Plus e conferma la veridicità dei dati, dei documenti e delle informazioni fornite dall'originario soggetto richiedente nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'incentivo.

14. I soggetti beneficiari non possono presentare richiesta di erogazione.

15. Le richieste di erogazione sono presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'iniziativa. Le richieste sono inoltrate sul modulo predisposto da FVG Plus o su versione ad esso conforme, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo, pena l'irricevibilità della richiesta, della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute, attestante la realizzazione dell'iniziativa.

16. FVG Plus verifica la rendicontazione dell'iniziativa in conformità agli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000 e nel corso della verifica può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione dell'incentivo. I costi

sostenuti per l'acquisizione dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari devono essere debitamente comprovati da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili i costi sostenuti in contanti.

17. Verificata la regolarità e completezza della documentazione di rendicontazione, l'incentivo è accreditato in un'unica soluzione al soggetto richiedente, con valuta corrente, tenuto conto della disponibilità di risorse.

17 bis. Nel caso di applicazione del regolamento (UE) 651/2014 l'incentivo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento europeo, non può essere erogato alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

18. L'incentivo è bonificato al soggetto beneficiario per il tramite del soggetto richiedente, che provvede ad accreditarlo al soggetto beneficiario con valuta pari a quella applicata da FVG Plus.

Articolo 9 (Variazioni)

1. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a FVG Plus, con riferimento ai soggetti beneficiari, ogni variazione nella titolarità o nella proprietà dell'impresa, l'assoggettamento a procedure di tipo concorsuale o l'avvio di iniziative per la sottoposizione a procedure concorsuali, lo stato di scioglimento o liquidazione volontaria, l'instaurarsi di procedimenti penali nei confronti dei titolari e degli amministratori, nonché dei soci nel caso di società di persone, e ogni altro fatto ritenuto rilevante con riguardo all'attività del soggetto beneficiario o alla legittimità dell'incentivo concesso.

2. Ai sensi dell'articolo 32 *ter* della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del soggetto beneficiario gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 10, comma 1, per il periodo residuo, nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

3. Al fine della valutazione delle condizioni di cui al comma 2, il soggetto beneficiario subentrante presenta al soggetto richiedente domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione;
- b) richiesta della conferma del provvedimento di concessione dell'incentivo;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo;
- d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 2, lettera d).

4. Previo ricevimento di richiesta di conferma da parte del soggetto richiedente, il provvedimento conseguente da parte del Comitato interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

5. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 2, gli incentivi concessi o erogati non sono confermati in capo al subentrante.

CAPO V

Obblighi, revoca e controlli

Articolo 10

(Obblighi dei beneficiari)

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di:

- a) realizzare l'iniziativa secondo le modalità e i termini previsti dal provvedimento di concessione dell'incentivo;
- b) mantenere l'attività economica e l'iscrizione al Registro delle imprese della sede operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni, nel caso di PMI, e di cinque anni, nel caso di grandi imprese, dalla data di realizzazione dell'iniziativa;
- c) rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di delocalizzazione da parte di soggetti beneficiari di incentivi pubblici;
- d) non alienare, cedere, distrarre o delocalizzare in altra Regione i beni ammissibili oggetto dell'incentivo nei 2 anni successivi alla data di acquisizione;
- e) consentire e agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 13;
- f) procedere al riscatto dei beni ammissibili in ipotesi di acquisizione tramite *leasing* finanziario.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il soggetto beneficiario presenta a FVG Plus direttamente o per il tramite del soggetto richiedente, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

Articolo 11

(Cause di annullamento e revoca)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

- a) integralmente, nel caso di scioglimento dell'operazione finanziaria prima della scadenza prevista, salvo il caso in cui lo scioglimento abbia luogo una volta decorsi tre anni dalla realizzazione dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di riscatto nel caso di *leasing* finanziario di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f);
- b) integralmente o parzialmente, in caso di rinuncia totale o parziale da parte del soggetto beneficiario;
- c) integralmente, se la rendicontazione non è stata presentata o è stata presentata oltre i termini regolamentari;

- d) integralmente, o in misura parziale a seguito di valutazione istruttoria della realizzazione dell'iniziativa secondo le modalità e i termini previsti, nel caso in cui non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);
- e) integralmente, nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), e) ed f);
- f) in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati, in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 32 *bis* della legge regionale 7/2000 nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e d);
- g) integralmente, nel caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e dei termini di cui all'articolo 8, comma 12;
- h) integralmente, o in misura parziale a seguito di valutazione istruttoria se risulta applicabile la lettera d), nel caso di mancata conferma dell'incentivo di cui all'articolo 9, comma 5.

Articolo 12

(Procedimento di annullamento e revoca)

1. In presenza di circostanze che possono dar luogo ad annullamento o revoca dell'incentivo, FVG Plus, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Esaminate le eventuali controdeduzioni, qualora non proceda all'archiviazione del procedimento avviato, il responsabile del procedimento di FVG Plus trasmette la proposta di annullamento o di revoca al Comitato, che delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di avvio del procedimento.
3. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di annullamento o di revoca, FVG Plus lo trasmette ai soggetti beneficiari, richiedendo, per la parte coperta dal provvedimento, la restituzione dell'incentivo eventualmente già erogato.
4. In caso di annullamento o revoca dell'incentivo, la restituzione, totale o parziale, avviene in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. (*abrogato*)

Articolo 13

(Ispezioni e controlli)

1. FVG Plus può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 10, comma 2, FVG Plus procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000. FVG Plus ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva entro un termine perentorio prima di disporre l'ispezione o il controllo.

Articolo 14

(Abrogazione e ultrattività della disciplina previgente)

1. È abrogato il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329”, emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205, di seguito “regolamento previgente”.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, alle domande di agevolazione di cui alla parte I, numero 13, dell'allegato A e alla parte I, numero 12, dell'allegato B del regolamento previgente, presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
3. Si applicano anche alle domande di cui al comma 2 le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 9, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di variazioni soggettive del soggetto beneficiario;
 - b) articolo 10, comma 1, lettera b), in materia di mantenimento dell'attività economica, se più favorevole al soggetto beneficiario rispetto ai termini di cui al punto 9.1, lettera b), dell'allegato A e al punto 9.1, lettera b), dell'allegato B del regolamento previgente;
 - c) articolo 10, comma 1, lettera d), in materia di alienazione, cessazione, distrazione e delocalizzazione dei macchinari;
 - d) articolo 11, comma 2, lettere a), b), e), f) e h), in materia di revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.
4. Alle domande di cui al comma 2 si applica l'articolo 48 della legge regionale 7/2000 in materia di procedure concorsuali, in luogo di quanto stabilito al punto 9.1, lettera c), dell'allegato A e al punto 9.1, lettera c), dell'allegato B del regolamento previgente.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(riferito all'articolo 1, comma 2, lettera h quater)

Tabella A

Margine da aggiungere al tasso di base per l'Italia come individuato dalla Commissione europea in applicazione della Comunicazione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Rating	Margine
Ottimo (AAA-A)	75
Buono (BBB)	100
Soddisfacente (BB)	220
Scarso (B)	400
Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	650

Tabella B

Rating assegnato all'impresa da specifica agenzia di rating o in base a sistemi di rating e di determinazione del rischio economico-finanziario dell'impresa utilizzati dall'operatore finanziario ovvero in base all'applicazione del modello di valutazione (Fascia 1 = ottimo; Fascia 2 = buono; Fascia 3 = soddisfacente, Fascia 4 = scarso, Fascia 5 = negativo/difficoltà finanziarie) applicato dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

Rating dell'impresa	
Ottimo (AAA-A)	<input type="checkbox"/>
Buono (BBB)	<input type="checkbox"/>
Soddisfacente (BB)	<input type="checkbox"/>
Scarso (B)	<input type="checkbox"/>
Negativo/difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	<input type="checkbox"/>